



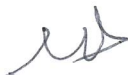
Delibera n. 47/2017
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5/2017

Oggetto: Approvazione della Convenzione tra lo *“Istituto Nazionale di Astrofisica”* e il *“Consortium” del “Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca” (“GARR”)*, che disciplina l'accesso e la connessione sia della Sede della Amministrazione Centrale che di tutte le Strutture di Ricerca del predetto *“Istituto”* alla *“Rete GARR”* e ai relativi servizi, operativi, applicativi e avanzati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***, ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che istituisce lo ***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il ***“Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica”***;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della ***“Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca”***, ed, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il ***“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”***;

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 gennaio 2011, numero 10, che contiene "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento**" e che disciplina la "**Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", ed, in particolare, l'articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- VISTO** lo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il **1° maggio 2011**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 6, comma 2, lettera m), 24, comma 1, lettera a), e 27, comma 1, del predetto Statuto, il quale, tra l'altro, prevede che, al fine di "...*promuovere la collaborazione tra lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" e le Università, gli Enti di Ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può stipulare convenzioni generali o accordi quadro...*";
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, e modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46;



- VISTO** il **"Regolamento del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTO** il **"Disciplinare di organizzazione e funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D'AMICO** è stato nominato Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTA** la delibera del 2 agosto 2016, numero 30, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** ha unanimemente deliberato:
- di **"...nominare il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" a far data dal 17 ottobre 2016..."**;
 - che il **"...predetto incarico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" avrà durata coincidente a quella dell'incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente..."**;
- CONSIDERATO** che l'incarico di Direttore Generale dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** conferito al Dottore Gaetano Telesio scadrà il 14 ottobre 2019;
- VISTO** l'articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che introduce nella Legge 28 dicembre 2015, numero 208, il comma 515-bis, il quale prevede che:
- al fine di **"...facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla "Rete" del "Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca", ossia alla "Rete GARR", in quanto quest'ultima è l'unica rete nazionale della ricerca e fa parte della "Rete" della**

“Ricerca Europea” denominata “GEANT”, ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della Legge 1 agosto 2002, numero 166...”;

- *i “...relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica...”;*
- *la “...procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516...”;*

CONSIDERATO che la **“Rete”** della **“Ricerca Europea”** denominata **“GEANT”**:

- *è la “...rete paneuropea a larghissima banda che interconnette le “Reti Nazionali per la Ricerca e la Istruzione” (“NREN”) di tutta Europa...”;*
- *con “...i suoi **50.000 chilometri** quasi totalmente in fibra ottica e i servizi avanzati offerti, consente a circa **40 milioni di utenti** che lavorano nell’ambito della ricerca e della istruzione in oltre **ottomila** istituzioni, di disporre di una interconnessione di rete ad alta capacità per condividere enormi quantità di dati e collaborare in ambiti multidisciplinari sia in Europa che nel mondo...”;*

CONSIDERATO pertanto, che sia la **“Rete”** italiana della Università e della Ricerca, denominata **“GARR”** (ossia **“Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca”**), che le altre Reti Europee della Ricerca sono interconnesse alla **“Rete”** denominata **“GEANT”**;

CONSIDERATO altresì, che il **“Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca”**, denominato **“GARR”**, è un’associazione senza scopo di lucro costituita in **“Consortium”** su iniziativa dell’allora Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

CONSIDERATO che al **“Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca”**, denominato **“GARR”**, aderiscono, attualmente:

- *il “**Consiglio Nazionale delle Ricerche**”;*
- *la “**Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, la Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile**”;*
- *la Fondazione della “**Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**”;*
- *lo “**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**”;*

CONSIDERATO che il **“Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca”** ha *“...lo scopo di:*

- *progettare, implementare e gestire, con le proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la*



- connettività al sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali, denominata **"Rete GARR"**;
- fornire servizi per favorire l'armonizzazione, la implementazione e la gestione delle **"e-infrastructure"** della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e **"storage"** a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le **"e-infrastructure"** ai livelli degli standard internazionali;
 - svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione, trasferimento tecnologico e formazione del personale...";

CONSIDERATO che la **"Rete"** del **"Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca"**, denominata **"Rete GARR"**, attualmente riservata **"...alla comunità italiana della Università e della Ricerca..."**, offre **"...servizi ad alto valore aggiunto ed elevatissime prestazioni di banda, grazie alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale e all'utilizzo delle più avanzate tecnologie ottiche di trasporto, che rendono possibile un pieno supporto ad applicazioni innovative, quali il calcolo, il supercalcolo, la telemedicina, lo **"e-learning"**, i multimedia, la fisica delle alte energie e la radioastronomia..."**;

CONSIDERATO che la **"Rete"** del **"Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca"**, denominata **"Rete GARR"** è **"...interconnessa con le altre reti della ricerca europee e mondiali, tramite due collegamenti a 100Gbps, per un totale di 200Gbps, con la rete paneuropea denominata **"GEANT"** (oltre ai diversi collegamenti ottici da 10 Gbps **"end-to-end"**), e con il resto dell'internet commerciale, con collegamenti multipli a 10Gbps, raggiungendo, in tal modo, un aggregato di oltre 100Gbps..."**;

CONSIDERATO che lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo e, nello **"...svolgimento dei suoi fini istituzionali:**

- a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi della Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi della astronomia e della astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;
- b) progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazioni di avanguardia per lo studio e l'esplorazione del **"Cosmo"**;



- c) *favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione della astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società...*";

CONSIDERATO che l'accesso alla "**Rete**" del "**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**", denominata "**Rete GARR**", consentirebbe allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" di "...disporre di uno strumento efficace per rendere disponibili i dati raccolti dalle proprie infrastrutture di osservazione, stabilire collaborazioni sinergiche con altre istituzioni analoghe, sia nazionali che internazionali, grazie alla possibilità di accedere ad un'unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, mediante l'accesso alla rete europea "**GEANT**"...";

CONSIDERATO pertanto, che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" intende avvalersi, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, di quelle strettamente connesse alla ricerca scientifica, alla innovazione ed al trasferimento tecnologico, della connessione alla "**Rete**" del "**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**", denominata "**Rete GARR**", con le modalità e le caratteristiche specificate in una "**Relazione Tecnico-Economica**" all'uopo predisposta;

CONSIDERATO che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha già sottoscritto una Convenzione con il "**Consortium**" del "**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**" per le finalità innanzi specificate, approvata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 ottobre 2014, numero 48;

ATTESO che il termine di durata della predetta Convenzione scade il **7 agosto 2017**;

ATTESA quindi, la necessità, per tutte le motivazioni innanzi esposte, di procedere al rinnovo della Convenzione con il "**Consortium**" del "**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**";

VISTO lo "**Schema**" di "**Convenzione**" tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e il "**Consortium**" del "**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**", predisposto per le finalità innanzi specificate e trasmesso, per le vie brevi, dal Dottore **Marcello FABIANI**, nella sua qualità di "**Referente**" del predetto "**Consortium**", al Dottore **Riccardo SMAREGLIA**, nella sua qualità di "**Referente**" del predetto "**Istituto**" per la "**Rete GARR**";

CONSIDERATO che la Convenzione prevede e disciplina la connessione sia della Sede della Amministrazione Centrale che di tutte le



Strutture di Ricerca dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** alla **"Rete"** del **"Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca"**, denominata **"Rete GARR"** e consente, pertanto, all'intero **"Istituto"** di accedere ai servizi operativi, applicativi e avanzati specificati sia nella **"Relazione Tecnico-Economica"** innanzi richiamata (Allegato numero 1) che in un altro Documento all'uopo predisposto, che descrive le **"Caratteristiche dell'accesso alla Rete GARR"** (Allegato numero 2);

CONSIDERATO

che l'articolo 5 dello **"Schema"** di **"Convenzione"** disciplina la **"Durata della Convenzione"** e, in particolare, prevede che la stessa:

- produce *"...i suoi effetti dalla data del suo perfezionamento, che avverrà al momento della sua sottoscrizione da parte dell'utente..."*;
- ha una *"...durata di anni 6 (sei), a decorrere dal **3 agosto 2017**..."*;
- scade, pertanto, il *"...**2 agosto 2023** e la sua durata potrà essere prorogata, previo accordo scritto tra le parti, al fine di rispettare gli eventuali vincoli di durata minima del servizio di connettività delle sedi dell'utente alla **"Rete GARR"**, come eventualmente definiti nella **"Relazione Tecnico-Economica"** più volte citata e nelle relative appendici tecniche annesse alla Convenzione (Allegato numero 1)..."*;

CONSIDERATO

altresì, che, entro *"...i termini e con le modalità all'uopo previste, è facoltà del **"Consortium"** sospendere la esecuzione della Convenzione, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12..."*;

CONSIDERATO

inoltre, che l'articolo 6 dello **"Schema"** di **"Convenzione"** disciplina il **"Corrispettivo"** e la **"Tracciabilità dei Flussi Finanziari"** e dispone, in particolare, che:

- lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** si impegna a versare al **"Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca"**, a *"...titolo di corrispettivo per la esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, l'importo complessivo indicato nel punto 5 della **"Relazione Tecnico-Economica"** (Allegato numero 1)..."*;
- il *"...corrispettivo sarà corrisposto dall'Ente a fronte di fatture annuali emesse dal **"GARR"**, con le modalità e i termini di seguito indicati..."*;
- le *"...fatture per il pagamento del corrispettivo saranno trasmesse tramite il sistema di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione..."*;



- il "...pagamento sarà effettuato dall'utente entro sei giorni dalla data della fattura mediante versamento sul conto corrente dedicato del **"GARR"** ...";
- in "...caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti è facoltà del **"GARR"** di sospendere la esecuzione della Convenzione, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 12...";

VISTO

l'articolo 7 dello **"Schema"** di **"Convenzione"**, il quale disciplina gli **"Obblighi dello Utente"** e, tra l'altro, dispone che :

- lo "...utente garantisce che, per l'uso dei singoli servizi descritti negli Allegati 1 e 2, si atterrà a quanto stabilito nello Allegato 3...";
- lo "...utente si impegna al momento della sospensione o cessazione della Convenzione a non utilizzare le Reti **"IPv4"** e **"IPv6"** assegnate da **"GARR"**...";
- infatti, le predette "...Reti sono state concesse temporaneamente in uso dal **"GARR"** all'utente, in funzione della esecuzione della Convenzione, rimangono di esclusiva pertinenza del **"GARR"** e sono assolutamente incedibili...";
- l'eventuale utilizzo "...delle Reti **"IPv4"** e **"IPv6"** al di fuori della esecuzione della Convenzione e senza il consenso del **"GARR"** viene concordemente qualificato dalle parti come illecito...";

VISTO

inoltre, l'articolo 14 dello **"Schema"** di **"Convenzione"**, il quale disciplina **"Oneri e Spese"** e, a sua volta, dispone che:

- la "...Convenzione, avendo per oggetto operazioni soggette alla Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, numero 633, è soggetta a registrazione solamente in caso di uso e con il pagamento della imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, numero 131...";
- ai fini della "...applicazione della Imposta sul Valore Aggiunto ai corrispettivi convenzionali, vale quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modifiche ed integrazioni...";

VISTI

infine, gli articoli 8, 9,10 12,13 dello **"Schema"** di **"Convenzione"**, ai quali si fa espresso rinvio, che disciplinano, rispettivamente, la **"Tutela della Privacy"**, la **"Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"**, la **"Esecuzione della Prestazione"**, la **"Incedibilità della Convenzione"**, la **"Clausola Risolutiva Espressa"** e le **"Controversie"**;

**VISTE**

le disposizioni contenute nel punto 5 della “**Relazione Tecnico-Economica**” allegata alla Convenzione, le quali stabiliscono che:

- il “...*corrispettivo complessivo per le prestazioni erogate dal “GARR” (di seguito denominato anche: “canone” o “costi operativi”) è determinato in base alla consistenza effettiva della fornitura al momento della fatturazione annuale...*”;
- eventuali “...*variazioni nella consistenza o nella qualità della fornitura saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante la stipula di successive “**Appendici Tecniche**”...*”;
- la “...*durata contrattuale di eventuali nuovi accordi stipulati in corso di esecuzione della Convenzione non potrà eccedere la durata di quest'ultima...*”;
- l'importo “...*del canone annuo è stabilito nella tabella all'uopo predisposta, che evidenzia i costi operativi delle singole sedi alla data della stipula della Convenzione...*”;

CONSIDERATO

che il costo complessivo della Convenzione ammonta ad **€ 543.433,00**, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, come risulta dalla “**Tabella**” allegata alla predetta “**Relazione Tecnico-Economica**”;

VISTO

il Bilancio Annuale di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 dicembre 2016, numero 126;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo di spesa del predetto bilancio;

ACQUISITO

il parere favorevole alla approvazione ed alla sottoscrizione della “**Convenzione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e il “**Consortium**” del “**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**”, predisposta per le finalità innanzi specificate, espresso, nell'ambito delle rispettive competenze, sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale;

ATTESA

pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

Articolo 1. Di approvare lo “**Schema**” della “**Convenzione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e il “**Consortium**” del “**Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca**”, con i relativi “**Allegati**”, che disciplina l'accesso e la connessione sia della Sede della Amministrazione Centrale che di tutte le Strutture di Ricerca del predetto “**Istituto**” alla “**Rete GARR**” e ai relativi servizi, operativi, applicativi e avanzati, nel testo che si allega alla presente Delibera per formarne parte integrante (Allegato numero 1).



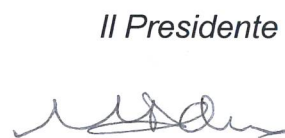
Articolo 2. Di autorizzare la sottoscrizione della **“Convenzione”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e il **“Consortium”** del **“Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca”** per le finalità specificate in premessa e nell’articolo 1 della presente Delibera.

Articolo 3. Di autorizzare il Professore **Nicolò D’AMICO**, nella sua qualità di Presidente dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, a sottoscrivere la **“Convenzione”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e il **“Consortium”** del **“Gruppo per la Armonizzazione delle Reti di Ricerca”**, come specificata e richiamata nei primi due articoli del dispositivo della presente Delibera.

Articolo 4. La copertura finanziaria della relativa spesa, che ammonta ad **€ 543.433,00**, al netto della Imposta sul Valore Aggiunto, verrà garantita mediante prelievo dai fondi iscritti nella **“Funzione Obiettivo”** 1.06.05.03 (**Referente Dottore Riccardo SMAREGLIA**), collegata al **“GARR MAN”**, **“Capitolo”** 1.04.01.01.013.02 **“Accordi e Convenzioni con Istituzioni Scientifiche Nazionali e Internazionali”**, **“Centro di Responsabilità Amministrativa”** 0.02.03 del Bilancio Annuale di Previsione dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** per l’Esercizio Finanziario 2017.

Roma, 23 giugno 2017

Il Segretario


Il Presidente


Corso



CONVENZIONE PER I SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE GARR

TRA

Il **Consortium GARR** (di seguito indicato come "GARR"), con sede in Roma, Via dei Tizii n.6, codice fiscale 97284570583, Partita IVA 07577141000, nella persona del suo Presidente e Rappresentante Legale, **Prof. Sauro Longhi**

E

l'**Istituto Nazionale di Astrofisica** (di seguito indicata anche come "l'Utente" o "INAF") con sede e domicilio fiscale in Roma, Via del parco Mellini 84, 00136, ROMA Codice Fiscale 97220210583 partita IVA n 06895721006 nella persona del suo Presidente, **Prof. Nicolò D'Amico**, ed ambedue di seguito denominate congiuntamente anche "le parti".

PREMESSO

- a) che il GARR è un'associazione senza fini di lucro fondata, sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dalla Fondazione CRUI, e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN);
- b) che il GARR, in base al proprio Statuto, ha lo scopo di:
- progettare, implementare e gestire, con proprie strutture organizzative e tecniche, una rete nazionale di telecomunicazioni ad altissime prestazioni atta a garantire alla comunità scientifica ed accademica italiana la connettività al Sistema delle Reti Accademiche e della Ricerca mondiali, denominata Rete GARR;
 - fornire servizi per favorire l'armonizzazione, l'implementazione e la gestione delle e-Infrastrutture della comunità scientifica e accademica nazionale;
 - sostenere e stimolare lo sviluppo di strumenti atti a facilitare l'accesso alle risorse di calcolo, supercalcolo e storage a livello nazionale ed internazionale, erogando gli opportuni servizi necessari a mantenere le e-Infrastrutture ai livelli degli standard internazionali;
 - svolgere le connesse attività di ricerca tecnologica, sperimentazione,

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom left of the page.

Prot. n. U/273-17/CG

trasferimento tecnologico e formazione del personale;

- c) che l'INAF è un Ente di Ricerca a carattere non strumentale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo. L'INAF, nello svolgimento dei suoi fini istituzionali:
- *promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia in collaborazione con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;*
 - *progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d'avanguardia per lo studio e l'esplorazione del Cosmo;*
 - *favorisce la diffusione della cultura scientifica grazie a progetti di didattica e divulgazione dell'Astronomia che si rivolgono alla Scuola e alla Società;*
- d) che la Rete GARR è la rete dedicata alla comunità italiana dell'università e della ricerca, che offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevatissime prestazioni di banda, grazie alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale e all'utilizzo delle più avanzate tecnologie ottiche di trasporto, che rendono possibile un pieno supporto ad applicazioni innovative quali calcolo, supercalcolo, telemedicina, e-learning, multimedia, fisica delle alte energie, radioastronomia;
- e) che la Rete GARR è interconnessa con le altre reti della ricerca europee e mondiali, tramite due collegamenti a 100Gbps per un totale di 200Gbps con la rete pan-europea GÉANT (oltre ai diversi collegamenti ottici da 10 Gbps end-to-end), e con il resto dell'Internet commerciale con multipli collegamenti a 10Gbps raggiungendo un aggregato di oltre 100Gbps;
- f) che tramite l'accesso alla Rete GARR sarà possibile per INAF disporre di uno strumento efficace per rendere disponibili i dati raccolti dalle proprie infrastrutture di osservazione, stabilire collaborazioni sinergiche con altre istituzioni analoghe nazionali ed internazionali, grazie alla possibilità di accedere ad un'unica rete dedicata alla ricerca scientifica ed accademica sia in ambito nazionale che in ambito internazionale (attraverso l'accesso alla rete europea GÉANT);
- g) che l'Utente ha interesse, nell'ambito dell'esercizio dell'attività accademica, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, ad avvalersi della connessione alla Rete GARR con le modalità e le caratteristiche meglio specificate nel presente documento e negli allegati;



Prot. n. U/273-17/CG

- h) che il Decreto Legislativo n. 218 del 25 novembre 2016 art. 10 comma 5 riconosce la rete GARR come *“unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT”*. Il comma citato modifica la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, introducendo in essa il nuovo comma 515-bis, che testualmente recita: *“Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.”*;

tutto ciò premesso e ratificato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse e Allegati

1.1 - Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento:

- 1) Allegato Tecnico-Economico e relative appendici tecniche (una per ciascuna sede);
- 2) Caratteristiche dell'Accesso alla Rete GARR;
- 3) Acceptable Use Policy della Rete GARR (AUP).

Art. 2 - Oggetto

2.1 - La presente Convenzione regola le modalità, le condizioni ed i termini della prestazione da parte del GARR del servizio di seguito indicato, nonché le relative specifiche tecniche e le condizioni economiche e procedurali.

2.2 - il servizio ha per oggetto la connessione delle sedi dell'INAF indicate nell'Allegato Tecnico-Economico (All.1), con le specifiche tecniche meglio descritte nelle Appendici Tecniche (all. 1a); 1b); 1c) ... ecc) e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

2.3 - La connessione alla Rete GARR permette all'Utente di usufruire dei Servizi Operativi, Applicativi e Avanzati descritti nel documento “Caratteristiche dell'Accesso alla Rete GARR” (All.2).

2.4 - Nel corso della durata della Convenzione, in dipendenza delle mutate



esigenze delle parti potranno essere variate le specifiche tecniche delle connessioni indicate nell'Allegato Tecnico-Economico (All.1) e relative Appendici Tecniche, che saranno di conseguenza emendati, di comune accordo.

2.5 - Nel corso della durata della Convenzione, in dipendenza delle mutate esigenze dell'Utente, le parti potranno concordare la connessione di ulteriori sedi dell'Utente stesso ed i relativi eventuali servizi accessori. Le specifiche tecniche ed economiche dei nuovi accessi saranno definite mediante sottoscrizione di ulteriori Appendici Tecniche alla presente Convenzione che formeranno parte integrante e sostanziale del presente documento.

Art. 3 - Accesso alla Rete GARR

3.1 - L'accesso e l'utilizzo della Rete GARR avviene con le modalità indicate e precisate nell' Allegato Tecnico e relative appendici tecniche (una per ciascuna sede) (v. All.1) e nell'Acceptable Use Policy della Rete GARR - AUP (All. 3).

3.2 - L'utilizzo della Rete GARR da parte dell'Utente è consentito solo per le attività istituzionali dell'Utente, così come definite nell'AUP (All. 3).

3.3 - L'Utente si obbliga ad attuare tutte le misure che impediscano l'accesso alla Rete a soggetti non autorizzati.

3.4 - Qualora l'Utente abbia conoscenza dell'uso della connessione da parte di soggetti non autorizzati, si obbliga a comunicare il fatto immediatamente al GARR.

3.5 - Tutti gli utilizzatori dei servizi di cui alla presente Convenzione a cui vengono forniti accessi alla Rete GARR devono essere riconosciuti.

3.6 - Il GARR può consentire l'accesso temporaneo a persone autorizzate dall'Utente con le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'AUP (All. 3).

3.7 - Il GARR non assume alcuna responsabilità connessa all'impiego, da parte di terzi, della connessione alla Rete GARR.

3.8 - Per tutto quanto ivi non espressamente disciplinato in ordine alle modalità e ai limiti all'accesso alla connessione, si rinvia alle norme contenute nell' Allegato Tecnico e relative appendici tecniche (v. All.1) e nell'AUP (All. 3) della presente Convenzione.

3.9 - Nei casi di violazione delle norme del presente articolo il GARR si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'erogazione del servizio e/o di chiedere la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 12



del presente documento.

Art. 4 - Installazione e gestione dell'hardware

4.1 - L'hardware strettamente necessario all'erogazione del servizio da parte di GARR è di norma fornito dall'Utente che si fa carico dell'installazione e configurazione dello stesso, salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato nell' Allegato Tecnico-Economico e relative appendici tecniche (v. All.1).

4.2 - In caso di eventuale fornitura del suddetto hardware da parte di GARR, l'Utente accetta che siano svolte, presso il sito Utente, da GARR, o da ditta appositamente incaricata, tutte le attività che si rendessero necessarie ai fini dell'installazione, manutenzione e rimozione dell'hardware, impegnandosi fin d'ora ad offrire tutta la cooperazione all'uopo necessaria.

4.3 - L'hardware fornito sarà concesso in comodato gratuito all'Utente, che si obbliga a custodirlo con particolare diligenza ed a restituirlo nello stato in cui lo ha ricevuto, alla scadenza della Convenzione, ovvero nel momento in cui il rapporto contrattuale sia cessato per qualsiasi causa. Per quanto ivi non espressamente disciplinato si rinvia all'Allegato Tecnico-Economico e relative appendici tecniche (v. All.1).

4.4 - L'Utente si impegna a predisporre, a propria cura e spese, spazi tecnologici adeguatamente attrezzati all'installazione del suddetto hardware e dotati di idonee attrezzature e dispositivi o altro atti a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori che vi opereranno.

4.5 - È facoltà del GARR sospendere, ovvero non dare inizio all'esecuzione della Convenzione, qualora non sia garantita la corrispondenza dei luoghi e delle utenze alle caratteristiche tecniche degli impianti da installare, o in caso di contrasto a quanto disposto dal Legislatore in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro ed all'art. 9 della presente Convenzione.

Art. 5 - Durata della Convenzione

5.1 - La presente Convenzione produce effetti dalla data del suo perfezionamento, che avverrà al momento della sottoscrizione del presente documento da parte dell'Utente.

5.2 - La Convenzione ha durata di anni **6 (sei)** dalla data del **3 agosto 2017**



Prot. n. U/273-17/CG

fino al **2 agosto 2023**. Tale durata potrà essere prorogata, previo accordo scritto tra le parti, al fine di rispettare gli eventuali vincoli di durata minima del servizio di connettività delle sedi dell'Utente alla rete GARR, come eventualmente definiti nell'Allegato Tecnico e relative appendici tecniche (v. All.1) alla presente Convenzione.

Art. 6 - Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

6.1 - L'INAF si impegna a versare al GARR, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'importo complessivo indicato al punto V dell'Allegato Tecnico-Economico (All.1). Tale corrispettivo sarà corrisposto dall'Utente a fronte di fatture annuali emesse dal GARR, con le modalità e i termini di seguito indicati.

6.2 - Il pagamento sarà effettuato dall'Utente entro 60 giorni dalla data della fattura mediante versamento sul conto corrente dedicato del GARR.

6.3 - In caso di mancato pagamento del corrispettivo nei termini previsti è facoltà del GARR sospendere l'esecuzione della Convenzione, salvo quanto disposto nel successivo Art. 12 - .

6.4 - Le parti adempiono agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 - Obblighi dell'Utente

7.1 - L'Utente garantisce che per l'uso dei singoli servizi descritti nell'Allegato 1 e 2 si atterrà a quanto stabilito nell'AUP (All. 3), di cui ha preso attenta visione.

7.2 - L'Utente si impegna al momento della sospensione o cessazione della Convenzione a non utilizzare le reti IPv4 e IPv6 assegnate da GARR. Queste sono state concesse temporaneamente in uso dal GARR all'Utente, in funzione dell'esecuzione della Convenzione, rimangono di esclusiva pertinenza del GARR e sono assolutamente incedibili. L'eventuale utilizzo delle suddette reti IPv4 e IPv6 al di fuori dell'esecuzione della presente Convenzione e senza il consenso del GARR, che li ha concessi, viene concordemente qualificato dalle parti come illecito.



Art. 8 - Tutela della privacy

8.1 - Il GARR si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dall'Utente e di cui abbia comunque conoscenza in relazione all'esecuzione della Convenzione e di non rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli convenuti e previsti dalla legge¹.

8.2 - E' fatta salva la facoltà del GARR di trasmettere detti dati o informazioni a soggetti da questi delegati ad espletare i servizi connessi con l'oggetto della presente Convenzione e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso.

8.3 - L'Utente dichiara di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ove necessario, per i trattamenti descritti.

Art. 9 - Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro

9.1 - Nell'ipotesi di cui all'art. 4.1 della presente Convenzione, l'hardware strettamente necessario all'erogazione del servizio da parte di GARR deve essere marcato CE e conforme alle norme tecniche vigenti e, la sua installazione e configurazione, devono essere eseguite da personale competente, in possesso dei requisiti richiesti applicabili ed in conformità a quanto prescritto dal produttore, salvo quanto eventualmente diversamente disciplinato nell'Allegato Tecnico (All. 1).

9.2 - In relazione all'art. 4.2 della presente Convenzione, nonché in fase di effettuazione di sopralluoghi presso l'Utente per una eventuale verifica, da parte del personale del GARR o di delegati, della fattibilità di una nuova connessione, l'Utente fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in rapporto alla propria attività, così come disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

9.3 - L'Utente si obbliga ad attuare tutte le misure che impediscano l'accesso ai luoghi ove sono state installate le attrezzature, oggetto della presente

¹ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione verranno trattati ai soli fini consentiti dalla legge. L'Associazione Consortium GARR garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei dati saranno tutelate da adeguate misure di protezione, in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, fatto salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'Utente; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alle relative procedure. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.



Convenzione, a tutti i soggetti non autorizzati.

9.4 - Tutti gli utilizzatori e i manutentori delle parti hardware, cablaggi ed altro di ordinaria e straordinaria manutenzione, di cui alla presente Convenzione, devono essere preventivamente riconosciuti e, se esterni alla struttura dell'Utente, devono indossare idoneo Tesserino di riconoscimento (art. 18 c. 1 lett. u. e art. 26 c. 8 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. integrato dall'art. 5 Legge 13 agosto 2010, n. 136).

Art. 10 - Esecuzione

10.1 - L'esecuzione della presente Convenzione per i profili amministrativi ed in particolare per quanto riguarda le variazioni all'Allegato Tecnico (All.1) che possono intervenire nell'arco della durata della Convenzione è affidata, per quanto riguarda il GARR, al Direttore del GARR stesso e, per quanto riguarda l'Utente al Presidente, Prof. Nicolò D'Amico, tel +39 06 355331, fax +39 06 35343154, email: presidente@inaf.it.

10.2 - Per i profili tecnici e gestionali l'Utente indica nell'Allegato Tecnico (All.1) il Referente Tecnico (APM – Access Port Manager) ed il Referente Amministrativo (APA – Access Port Administrator) per la sede collegata.

Art. 11 - Incedibilità della Convenzione

11.1 - E' fatto espresso divieto alle parti di cedere la Convenzione a terzi, anche parzialmente a titolo gratuito o oneroso, temporaneamente o definitivamente, senza il consenso scritto dell'altra parte.

Art. 12 - Clausola risolutiva espressa

12.1 - In ogni caso di violazione anche di una soltanto delle obbligazioni di cui agli articoli 3 (Accesso alla Rete GARR), 4 (Installazione e gestione dell'hardware) 6 (Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari) e 11 (Incedibilità della Convenzione), la presente Convenzione s'intenderà senz'altro risolta da parte del GARR a far data dalla dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola.

12.2 - Il GARR nelle ipotesi previste nel presente articolo non è tenuto a restituire quanto dall'Utente eventualmente versato in anticipo per importi e/o



servizi non ancora usufruiti, salvo il diritto del GARR al maggior danno.

Art. 13 - Controversie

13.1 - Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma, intendendosi in tal modo derogata ogni diversa forma di competenza territoriale.

Art. 14 - Oneri e spese

14.1 - La presente convenzione, avente per oggetto operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 3 e 4 D.P.R. 633 del 26/10/1972 è soggetta a registrazione solamente in caso di uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26/4/1986.

14.2 - Ai fini dell'applicazione dell'IVA ai corrispettivi convenzionali vale quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche.

Art. 15 - Legge applicabile e rinvio

15.1 - La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

15.2 - Qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni della Convenzione dovrà essere oggetto di accordo scritto tra le parti.

15.3 - La presente Convenzione annulla e sostituisce qualsivoglia precedente accordo verbale o scritto intervenuto tra le parti, relativo all'oggetto della stessa.

15.4 - Il fatto che la parte non esiga che l'altra parte si attenga tassativamente, in ogni momento, alle disposizioni della Convenzione e/o non eserciti uno o più diritti ivi sanciti, non comporta la rinuncia dell'esercizio dei diritti ad essa riconosciuti ai sensi della Convenzione.

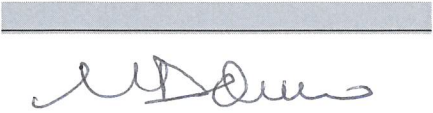
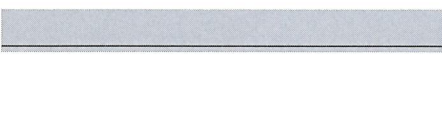
15.5 - Per quanto ivi non espressamente disposto si rinvia alle norme di legge.

Art. 16 - Documenti

16.1 - La presente scrittura viene redatta in due originali di cui uno per il GARR ed uno per l'Utente.

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom left of the page.

Prot. n. U/273-17/CG

Istituto Nazionale di Astrofisica	Consortium GARR
Il Presidente	Il Presidente
Prof. Nicolò D'Amico 	Prof. Sauro Longhi 
Roma,	Roma,

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Utente dichiara di aver attentamente letto la presente Convenzione e di approvare espressamente e specificamente il contenuto dei seguenti articoli: Art. 3 - (Accesso alla Rete GARR, rinvio all'AUP - All. 3); art. 3.9 -, art. 4.5 -, Art. 5 - (Durata della Convenzione e recesso), art. 6.3 -(nonché l'art. 9 dell'AUP - All. 3); Art. 7 - (Obblighi dell'Utente); Art. 8 - (Tutela della privacy); Art. 11 - (Incedibilità della Convenzione); Art. 12 - (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 - (Controversie); Art. 15 - (Legge applicabile).